

TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. .../2019 promossa da:

FALLIMENTO C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (...)) , in persona del suo Curatore Avv. P.B., cod. fisc.: (...) elettivamente domiciliato in Pavia, piazza..., presso lo studio dell'avv. ..., che lo rappresenta e difende , in virtù di procura allegata all'atto di citazione e che hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti

PARTE ATTRICE

contro

C.B. (cf. (...)) C.M.P.D. (cf. (...)) S.B. (c.f. (...)) A.B. (cf. (...)) elettivamente domiciliati in Milano, Via ...presso lo studio dell'avv., ...e ...che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e che hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti

PARTE CONVENUTA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento C. conveniva in giudizio i C.B.C.M.P.D.S.B., A.B., al fine di far dichiarare l'inefficacia, nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c. della donazione disposta dai sig.ri e C.B.C.M.P.D., in data 1.7.2014 a beneficio dei figli sig.ri S.B., A.B. , donatari, con atto a rogito Notaio dott. ssa S.G., rep. (...) racc. (...), trascritto il 9.7.2014, limitatamente a quanto effettivamente donato dal sig. C.B., e avente ad oggetto beni immobili siti in C. al T. via della S. 61.

A fondamento della propria pretesa parte attrice deduceva che: la società C. in liquidazione era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del 22.12.2015 ed era stata dichiarata fallita in data 25.5.2017; il sig. C.B. dal 26.10.2010 al 22.7.2013 era stato presidente del collegio sindacale e successivamente, fino al fallimento era stato Sindaco Unico; da accertamenti effettuati,

era emerso che il sig. C.B. aveva ommesso di adempiere ai doveri derivanti dalla sua carica e provocato un danno quantificato in €8.293.878,00 alla società, come da relazione peritale redatta da consulente del curatore fallimentare; il medesimo sig. C.B., con atto di donazione del 1.7.2014 trascritto il 9.7.2014 insieme alla moglie sig.ra C.M.P.D., aveva donato ai figli S.B. e A.B. la nuda proprietà di un complesso immobiliare sito C. al T. via della S. 61; tale atto a titolo gratuito aveva quale obiettivo la diminuzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. a beneficio del fallimento; sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi ex art. 2901 c.c. per la revocatoria dell'atto di donazione ovvero l'atto di disposizione patrimoniale, il credito litigioso, l'eventus damni ; sussisteva litisconsorzio necessario tra il donante e i donatari.

Si costituivano i sig.ri C.B. , C.M.P.D., S.B., A.B., eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in capo alla sig.ra D., l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, sia in quanto i beni oggetto della donazione erano compresi in fondo patrimoniale costituito nel 1990 sia in quanto sui citati beni erano gravati a fronte di finanziamento acceso per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, e pertanto, all'esito della vendita, il fallimento avrebbe potuto rivalersi sul ricavato soltanto dopo la banca e, comunque, previo pagamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. ; nel merito contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepiva che: mancava l'eventus damni, in quanto i beni erano già sottratti al patrimonio; mancava l'elemento soggettivo perché i beni non erano aggredibili ab origine, risultando la finalità dell'atto quella di anticipare la delazione ereditaria; in ogni caso il fallimento era titolare di una mera aspettativa di credito o addirittura di credito arbitrario.

Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. la causa era istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e CTU; all'udienza del 3.2.2022, svoltasi in forma scritta, i difensori delle parti insistevano nelle rispettive conclusioni mediante deposito di note il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva nei confronti della sig.ra D. risulta fondata

Secondo ormai consolidato e preferibile orientamento giurisprudenziale "soggetti passivi dell'azione revocatoria sono il debitore e il terzo destinatario dell'atto stesso; quest'ultimo, è litisconsorte necessario in quanto il presupposto soggettivo dell'azione ex art. 2901 c.c., va valutato, quantomeno per gli atti a titolo oneroso, con riferimento, sia al debitore, sia al terzo, perchè la sentenza produce effetti nei suoi confronti... non sussiste, invece, una ipotesi di litisconsorzio necessario del contraente alienante non debitore, nei casi in cui l'accoglimento dell'azione in favore del creditore (come nel caso di specie) non determini alcun effetto restitutorio nè, tantomeno, un effetto traslativo a favore dell'attore, ma comporti l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione nei confronti dell'acquirente; in sintesi, non è configurabile

nel caso in esame una ipotesi di litisconsorzio necessario, perchè la decisione favorevole dell'azione revocatoria (in cui, come giustamente osserva il resistente, non si controverso sull'acquisto della titolarità del bene, ma sulla opponibilità del negozio, in quanto tale, al creditore) non incide direttamente ed immediatamente sulla contitolarità del diritto di proprietà dei coniugi, ma direttamente ed immediatamente sull'efficacia dell'atto; verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, nè traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015 Rv. 636301 - 01"); (in termini recentemente con giurisprudenza citata Cass. 01.07.2021, n. 18707 Cass. 18.02.2000, n. 1804 ; per il principio, sia pure con riferimento alla revocatoria ex artt. 66 e 67 lo. Fall. Cass., sez. un., 23.04.2009, n. 9660)

Tale orientamento è meritevole di adesione in quanto maggiormente coerente con la ratio e gli effetti giuridici della revocatoria ex art. 2901 c.c., in assenza di qualsivoglia effetto restitutorio o traslativo pur in caso di accoglimento della domanda, essendo circoscritte le conseguenze giuridiche al solo debitore e rimanendo completamente estraneo l'altro coniuge sul piano degli effetti giuridici.

A questo proposito la giurisprudenza riportata da parte attrice nei propri scritti difensivi risulta inconfidente (cfr memoria ex art. 183 sesto comma n.1 c.p.c. pag. 1 o comparsa conclusionale pag. 4; Cass. 07.08.2008, n. 21402; da ultimo, anche Cass. 20.01.2020, n.1141); segnatamente, essa concerne la diversa fattispecie della costituzione del fondo patrimoniale, in relazione alla quale, l'accoglimento dell'azione revocatoria è idonea a determinare effetti giuridici pregiudizievoli direttamente nei confronti della coniuge non debitrice; sotto ulteriore e connesso profilo, il fondo patrimoniale stesso, benchè direttamente preordinato alle esigenze e ai bisogni famigliari, diviene inopponibile ai creditori in caso di fondatezza dell'azione.

In secondo luogo, inoltre, l'impostazione restrittiva risponde alla logica dell'art. 102 c.p.c. in tema di litisconsorzio necessario , risultando l'integrazione del contraddittorio ex lege disposta in casi particolari , in alcun modo suscettibili di interpretazione analogica.

Premesse tale coordinate generali, la sig.ra D. è stata evocata in giudizio esclusivamente quale coniuge del sig. C.B. e comproprietaria degli immobili, non deducendo parte attrice , nei confronti della stessa, alcuna ragione di credito, sia pure litigioso; inoltre, la causa petendi non attiene in alcun modo alla costituzione di fondo patrimoniale quale atto dispositivo oggetto di revoca, e costituito a beneficio delle esigenze famigliari, ma concerne esclusivamente una donazione effettuata, ciascuno per la quota di riferimento, da entrambi i coniugi.

Infine nel petitum , lo stesso attore fa riferimento esclusivamente alla donazione "limitatamente a quanto donato dal solo Dott. C.B.", circoscrivendo in modo puntuale l'ambito operativo della stessa

domando e non estendendolo, in alcun modo, alla sfera giuridica della sig.ra D.: quest'ultima in altri termini, risulta citata in giudizio malgrado non sussista alcuna domanda nei suoi diretti confronti anzi la stessa parte attrice esclude espressamente più volte nei propri scritti difensivi di aver formulata domanda nei confronti della convenuta D. (da ultimo memoria di replica pag.2).

In definitiva, in ragione di quanto esposto, risulta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della sig.ra D..

Risulta viceversa infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in capo al fallimento, formulata da parte convenuta.

In via generale e in punto di diritto, l'oggetto dell' interesse, quale condizione dell'azione, concerne la tutela giurisdizionale, e non già strictu sensu, il bene della vita sotteso alla stessa; come precisato in giurisprudenza, l'interesse ad agire ha il proprio ubi consistam nel fatto lesivo congiuntamente al fatto costitutivo: la lesione, tuttavia deve essere soltanto affermata nella domanda; in altri termini, al pari delle altre condizioni dell'azione (possibilità giuridica e legittimazione ad agire) , l'interesse deve essere valutato alla stregua del petitum e della causa petendi dedotte in atti (Cass. 26.5.2008 n. 18221 Cass. 26.7.2006 n. 17026 che ha reputato sufficiente una situazione di incertezza obiettiva); coerentemente con tali premesse, esso coincide con l'esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica e deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale rispetto alla lesione denunciata, prescindendo dal merito della controversia e dal suo possibile esito (Cass. 13.6.2014 n. 13485; Cass. 4.12.2014 n. 25712)

Tanto premesso in punto diritto, nella fattispecie in esame sussiste interesse ad agire in capo al Fallimento; a riguardo, risultano puntualmente dedotti in atto di citazione e nelle successive memorie, sia il fatto costitutivo (la sussistenza di un credito, sia pure nell'accezione di res litigiosa) sia il fatto lesivo della sfera giuridica del Fallimento come posto in essere dal sig. C.B., ovvero l'atto di disposizione patrimoniale riduttivo della garanzia patrimoniale (su cui amplius infra); tale allegazione, supportata comunque da documentazione avente rilievo quantomeno indiziario (su cui amplius infra) , sufficit, sul piano processuale, a comprovare la sussistenza di idoneo interesse ad agire alla luce della giurisprudenza sopra evidenziata.

In ogni caso, le circostanze dedotte da parte convenuta al fine di escludere la sussistenza di interesse ad agire in capo all'attore sono infondate.

In primo luogo, la circostanza che i beni patrimoniali fossero inseriti all'interno di un fondo patrimoniale è irrilevante.

A questo proposito, le parti, attraverso la donazione della nuda proprietà dei beni immobili, determinavano l'estinzione del citato fondo patrimoniale; secondo consolidato orientamento giurisprudenziale e coerentemente con la disciplina ex artt. 169 e 171 c.c. "in mancanza di figli, lo scioglimento del fondo patrimoniale può intervenire anche sulla base del solo consenso dei coniugi"

(in termini Cass. 08. 08.2014, n. 17811) ; tale principio, in particolare, è relativo esclusivamente alle ipotesi di figli minori , essendo legislativamente equiparata l'assenza di figli.

Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame l'atto di donazione (peraltro a beneficio proprio dei figli) avveniva nel luglio 2014, allorquando i figli erano maggiorenni e segnatamente, S.B. aveva 34 anni e A.B. 24 anni; conseguentemente, era sufficiente il consenso dei coniugi sia per l'estinzione del fondo sia, a fortiori, per il compimento di atti traslativi aventi ad oggetto soltanto uno o più beni del fondo stesso, coerentemente con l'art. 169 c.c.

In secondo luogo, pur non volendo accedere alla sopra esposta ricostruzione e quindi considerare ancora sussistente il fondo patrimoniale, tale circostanza non vale ad escludere l'azione revocatoria; segnatamente, in via generale e in punto di diritto, ai sensi dell'art. 170 c.c. i beni conferiti nel fondo patrimoniale sono sottratti all'azione dei creditori soltanto qualora il credito per il quale si procede sia estraneo ai "bisogni della famiglia"

Pur consapevole di indirizzi difformi, secondo il recente e preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, le esigenze lavorative sono da considerarsi incluse nella nozione di esigenze familiari ex art. 170 c.c. in quanto categoria dei bisogni della famiglia deve essere interpretata in senso estensivo, restando escluse dalla medesima soltanto le spese meramente voluttuarie o puramente speculative (Cass. 7.7.2009 n. 15862 secondo cui "sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 5684/06)".; Cass. 31.5.2006 n. 12998 Cass. 4.6.2010 n. 13622; nel merito in fattispecie analoga Trib. Como 14.3.2016); alla luce di tale interpretazione, il pagamento di un eventuale debito risarcitorio derivante da condotta illecita posta in essere nel corso dell'attività professionale di un componente della famiglia, deve ritenersi incluso nelle esigenze familiari atteso che lo svolgimento della citata attività professionale era preordinata proprio allo sviluppo economico e al mantenimento della famiglia stessa.

Inoltre, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia, sussistendo una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze familiari. La prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni semplici ai sensi dell'articolo 2729 c.c. (fra le tante, Cass 29.1.2016 n. 1652, , Cass. 19.02.2013, n. 4011 Trib.di Reggio Emilia 20.5.2015): orbene nel presente giudizio parte convenuta non ha assolto al proprio onus probandi, non offrendo sul punto alcun elemento probatorio o indiziario.

Infine, l'estraneità a bisogni della famiglia, secondo rigoroso ma preferibile orientamento, rileva esclusivamente in fase esecutiva e non già con riferimento alla fase di merito, quale il presente giudizio; in particolare, come evidenziato, la consapevolezza del creditore "dell'estraneità del credito del coniuge alle necessità familiari non risulta rilevante in sede di revocatoria, riguardando semmai la fase della successiva e concreta aggressione esecutiva sui beni." (in termini Cass., 19.06.2015, n.12799); in altri termini, pur volendo accedere, almeno in parte qua, nel merito, all'eccezione della parte convenuta, la stessa risulta inconferente nel presente giudizio, rilevando in via esclusiva nella successiva fase esecutiva.

Parimenti infondata l'ulteriore eccezione circa presunta carenze di interesse ad agire in quanto i beni risulterebbero già gravati da ipoteca a beneficio di U..

A riguardo, anzitutto, alla luce del consolidato orientamento sopra esposto circa la portata dell'art. 100 c.p.c. , l'elemento rilevante, *rectius*, costitutivo dell'interesse ad agire, come puntualmente dedotto da parte attrice, risulta essere l'obiettivo giuridico alla base dell'azione ovvero la declaratoria giudiziale di inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del Fallimento; in altri termini l'utilitas deve essere rapportata esclusivamente, in via potenziale, al provvedimento giudiziale oggetto di domanda e individuato nel *petitum*, essendo irrilevante l'eventuale esito della futura ed eventuale azione esecutiva; in altri termini , la circostanza che il Fallimento, in concreto, potrebbe non beneficiare sul piano economico della revocatoria, stante l'insufficienza dei beni, non è in alcun modo ostativa o preclusiva alla sussistenza di interesse ad agire

In secondo luogo, a fortiori, non risulta né dedotto né comprovato che i beni risultino, nella pratica insufficienti a soddisfare il credito dell'attrice, pur considerando il pregresso mutuo (in relazione al quale, peraltro, non viene dedotto o comprovato il mancato pagamento)

Infine, parte attrice ha comunque dedotto e debitamente documentato che un bene immobile non risulta iscritta ipoteca e segnatamente Fg. (...), part. (...), sub. (...), cat. (...), classe (...), vani 12, di mq. 455, R.C.: € 650,74; il quale deriva dalla soppressione del precedente identificativo catastale di cui al Fg. (...), part. (...), sub. (...), cat. (...), classe (...), vani 12, R.C.: € 650,74

Premessa l'infondatezza delle eccezioni preliminari circa la carenza dell'interesse ad agire, nel merito, in punto di fatto, costituisce circostanza non contestata e debitamente documentata che il sig. C.B. ricopriva l'incarico di Presidente di collegio sindacale della società C. dal 26.10.2010 al 22.7.2013 e sindaco unico fino alla data del Fallimento del 25/5/2017 (doc. 2 parte attrice)

Risulta altresì puntualmente dedotto da parte attrice che il sig. B., nello svolgimento dei compiti inerenti la sua carica ometteva di vigilare sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione di cui all'art. 2403 c.c., e svolgeva in modo inadeguato la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis c.c.; parimenti, la stessa attrice ha dedotto un danno patrimoniale subito dalla società quantificabile in € 8.293.878,00 quale conseguente alla condotta omissiva colposa dello stesso B..

Tale deduzione risulta supportata da relazione peritale di parte che, sebbene di formazione unilaterale e priva di rilievo probatorio *strictu sensu* inteso, assume un significativo valore indiziario in quanto puntuale ed analitica, oltre che fondata su attento esame dei bilanci societari (cfr doc. 5); il consulente, in particolare, ha precisato come già a far data dal 31.12.2013 la società continuava a svolgere la propria attività indebitamente , stante la consistenza negativa del patrimonio netto ; il danno, come sopra esposto, è stato computato sulla base del metodo dei differenziali di patrimonio netto.

A quest'ultimo proposito è stata evidenziata una sopravvalutazione dell'attivo patrimoniale per circa € 900.000,00 in violazione dei principi contabili, un'omessa svalutazione già nel 2013 di crediti inesigibili per € 360.000,00 con conseguente espunzione dall'attivo, un'omessa esposizione in relazione alle sanzioni ed agli interessi maturati sulle imposte non pagate.

Risulta parimenti comprovata una richiesta stragiudiziale di risarcimento trasmessa dalla curatela fallimentare della società al sig. B. in data 27.5.2019 in cui viene puntualmente esplicitata la ragione di credito risarcitorio (doc.6)

In terzo luogo, con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.1.2020, e quindi successivamente all'avvio del presente processo, risulta instaurato presso il Tribunale di Milano-sez. specializzata imprese, giudizio di responsabilità nei confronti, tra gli altri, dello stesso B. e la relativa causa petendi attiene proprio alla condotta colpevole di quest'ultimo in fase di controllo della società (doc. 16 parte attrice).

Alla luce di quanto esposto, risulta dimostrata la sussistenza di una ragione di credito in capo al fallimento C. nei confronti del sig. B.

A quest'ultimo proposito, secondo l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, anche il credito eventuale è sufficiente a fondare un'azione revocatoria: tale considerazione si fonda sulla stessa formulazione dell'art. 2901 c.c. che accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (recentemente ex multis Cass 15.11.2016, n. 23208).

Pertanto, ai fini dell'accoglimento di detta azione, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, il cd "credito litigioso", ovvero quello oggetto di controversia giurisdizionale, è sufficiente a legittimare un soggetto, quale creditore, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (Cass. SS.UU. 18.5.2004 n. 9440; nello stesso senso recentemente Cass. 12.7.2013 n. 17257; Cass. 19.3.2006 n. 5246).

Nella fattispecie in esame, in forza delle ragioni sopra esposte in punto di fatto, come esposte nella puntuale relazione di parte, parte attrice ha dimostrato la sussistenza di un credito, o ragione di credito, almeno secondo la nozione lata adottata dalla consolidata giurisprudenza evidenziata.

Le deduzioni contrarie di parte convenuta risultano infondate; segnatamente, in forza dei principi richiamati, anche una "semplice aspettativa di credito" (cfr comparsa di costituzione pag. 11) è idonea e sufficiente a fondare una domanda revocatoria, a fortiori considerando che, nella fattispecie in esame era già stata trasmessa una formale diffida stragiudiziale e la citata aspettativa si fonda su documentazione che, sebbene indiziaria, risulta redatta in modo organico e puntuale, trovando altresì conferma, almeno parziale, nel corso del presente giudizio; inoltre, a fortiori, sul punto, è attestato l'avvio di giudizio di responsabilità innanzi al Tribunale di Milano.

In secondo luogo, le contestazioni nel merito di parte convenuta secondo cui "bilanci e le relazioni informative risultano, infatti, redatti nel pieno rispetto della legge e dei principi contabili vigenti," (sic ad esempio memoria ex art. 183 sesto comma n. 3. Pag. 1a)" pur meritevoli di approfondimento

nel corso del distinto giudizio di responsabilità, non valgono ad escludere ex se la sussistenza di un credito qualificabile come "litigioso" e idoneo, alla luce della giurisprudenza evidenziata, a fondare un'azione revocatoria: si perviene a tale conclusione a fortiori, sulla base dell'esito della CTU espletata in corso di giudizio che ha attestato plurime anomalie e irregolarità nella redazione del bilancio

Sotto ulteriore e connesso profilo, in particolare, non condivisibili le argomentazioni contenute in comparsa conclusionale della convenuta, secondo cui il credito sarebbe addirittura "arbitrario" (cfr comparsa conclusionale pag. 9 e ss. o anche memoria di replica pag. 3): anzitutto la tipologia di responsabilità dedotta nell'atto di citazione ex art. 146 l. fall. introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Milano è la medesima individuata quale ragione di credito risarcitorio (causa petendi) alla base della presente azione revocatoria.

In secondo luogo, l'eccezione di prescrizione, pur meritevole di approfondimento, non vale ad inficiare, sic et simpliciter, tale ricostruzione: la stessa giurisprudenza ha ulteriormente precisato che "Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato (Cass. civ., sez. 3^a, 08-05-2006, n. 10493; Cass. civ., sez. 3^a, 15-07-2009, n. 16463...)(sic ex multis Cass. 22.09.2016, n.18606; nello stesso senso Cass. 03.05.2016, n.8703; in altri termini "ai fini del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizione, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno, siccome percepibile dallo stesso danneggiato, alla stregua di un metro di diligenza da quest'ultimo esigibile, ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., secondo standard obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista implicata", Cass. 07.04.2016, n.6747)

Coerentemente L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci di una società di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c., ai creditori sociali, ed altresì esercitabile dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, non richiedendosi, a tal fine, che essa emerga da un bilancio approvato dall'assemblea Cass. 14.12.2015, n. 25178)

In adesione a tale principio generale , (la cui valutazione circa la concreta applicazione nel caso concreto tuttavia esula dal presente giudizio e viene esposta sinteticamente soltanto al fine di escludere il carattere meramente arbitrario del credito) il termine prescrizione decorrerebbe non già dal materiale compimento della condotta colpevole omissiva ma da quello in cui si è manifestata all'esterno ovvero poteva essere percepita: segnatamente tale dies a quo potrebbe essere individuato al momento della declaratoria fallimentare (23.5.2017) ovvero, da quello successivo, del deposito della relazione del curatore (18.4.2019) ; in entrambi i casi alcuna prescrizione risulta maturata

Infine, la circostanza che vi fosse una fase di continuità aziendale e venisse nominato un commissario nonché consulenti, pur meritevole di approfondimento in ordine all'ipotetico ed eventuale ruolo di questi ultimi circa il dedotto peggioramento della situazione patrimoniale, non

vale ex se ad escludere in via assoluta un'ipotesi di responsabilità del B. come dedotta dall'attrice né a rendere meramente arbitrario il credito dedotto.

In definitiva, in ragione di quanto esposto, il Fallimento C. risulta titolare di diritto di credito meritevole di tutela in sede revocatoria.

Premessa pertanto la sussistenza del credito, nell'accezione lata adottata dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra esposto, a beneficio di parte attrice, è sussistente l'ulteriore presupposto oggettivo dell'azione, ovvero l'atto di disposizione patrimoniale disposto da parte del debitore, pregiudizievole nei confronti dei creditori e costitutivo dell'eventus damni: nella fattispecie in esame esso consiste nell'atto di donazione posto in essere in data 1.7.2014.

A quest'ultimo proposito, infatti costituisce circostanza puntualmente allegata da parte attrice, debitamente documentata e non contestata che, in data 1.7.2014 il dott. C.B., unitamente alla coniuge, sig.ra D., con atto a rogito del Notaio G. - Numero di Repertorio n. (...) Numero di raccolta (...) trascritto in data 9.7.2014 (nota di trascrizione n. 5110 reg. gen. e 3810 reg. part.) presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Pavia, servizio di pubblicità immobiliare di V. (P.) donavano ai figli sig.ri S.B. e A.B. un complesso immobiliare sito in C. al T. (P.), via della S., n. 61, individuato ai Fg. (...), part. (...), subalterni (...), (...), (...), (...), (...) ed (...), riservandosi sugli stessi il diritto di abitazione

A quest'ultimo proposito, circa l'eventus damni, si sottolinea in ogni caso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, è sufficiente che l'atto dispositivo renda maggiormente difficile o onerosa la realizzazione del diritto, pur non comportando una variazione quantitativa dello stesso (Cass. 29.3.2007 n. 7767); in particolare è stato sottolineato che la cessione dell'unico immobile presente nel patrimonio integra comunque un evento pregiudizievole, anche se avvenuto a titolo oneroso e a prezzo superiore a quello di mercato, in quanto il denaro e i beni mobili possono essere sottratti con maggiore facilità alle eventuali azioni esecutive (Cass. 18.3.2005 n. 5972);

Nel caso in esame il pregiudizio nei confronti del creditore emerge per tabulas dal contenuto dall'atto di donazione: attraverso quest'ultimo, il sig. B. depauperava infatti, in modo oggettivo, il proprio patrimonio disponendo della nuda proprietà di beni personali a titolo gratuito, risultando, quindi, tale atto sufficiente ex se a diminuire la garanzia patrimoniale generale (da ultimo Cass. 27.10.2015, n. 21808)

La deduzione di parte convenuta secondo cui i "beni già da tempo sottratti alla disponibilità dei creditori e, dunque, alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cod. civ.." (sic comparsa costituzione pag.8 e in senso analogo negli scritti conclusivi), risulta infondata per le ragioni sopra esposte circa la cessazione del fondo patrimoniale in conseguenza delle donazioni e, comunque, l'inopponibilità al Fallimento dello stesso, in ragione dell'inerenza del credito risarcitorio vantato dal Fallimento all'attività lavorativa e quindi ai bisogni della famiglia B.; in altri termini, i citati beni immobili erano comunque aggredibili ad opera dei creditori pur risultando inseriti all'interno del fondo patrimoniale.

A fortiori, a quest'ultimo proposito, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, era onere del debitore dimostrare che comunque il patrimonio residuo era sufficiente a soddisfare le esigenze del creditore; al contrario, parte convenuta non ha dedotto né comprovato nulla di significativo sul punto

Alla luce di quanto esposto, risultano dimostrati i presupposti oggettivi della revocatoria (diritto di credito, atto dispositivo, depauperamento della garanzia patrimoniale)

Circa l'individuazione dell'elemento soggettivo necessario in capo al disponente per fondare positivamente l'azione revocatoria, operazione preliminare risulta essere l'accertamento, sul piano cronologico, del sorgere del credito.

Nella fattispecie in esame, il credito (nella nozione lata sopra esposta) originava in fase antecedente alla donazione oggetto di revoca: sia la condotta illecita allegata da parte attrice alla base della richiesta di risarcimento nel corso del giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Milano sia l'emergere delle conseguenze patrimoniali dannose a carico della società si collocavano anteriormente, infatti, rispetto alla stipula dell'atto oggetto di domanda, ovvero, quanto meno, già nel corso dell'annualità 2013 e si concretizzavano nel dicembre 2013 con la redazione di un primo bilancio non corretto.

La donazione del 1.7.2014 era quindi successiva sul piano temporale

In ragione di quanto esposto, trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, era sufficiente che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava al creditore, ovvero la semplice scienza danni essendo irrilevante la sussistenza della consapevolezza del terzo (2901 primo comma n.1 c.c.).

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, "trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla participatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando." (in termini Cass. 27.8.2015 n. 21808).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato in generale che la prova della consapevolezza di ledere le ragioni del creditore può essere fornita anche mediante presunzioni desumibili dalle circostanze di fatto emerse in corso di giudizio (Cass. 30.12.2014 n. 27546 cit. con particolare riferimento agli atti a titolo gratuito Cass. 29.04.2009, n. 10052 Cass. 19.12.2008, n. 29869);

A riguardo il medesimo orientamento ha valutato come logica e congrua la decisione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, abbia desunto l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo, nel caso in cui tale rapporto, analizzato nel contesto in cui colloca, si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento (Cass., 29.05.2013, n. 13447 secondo cui " Il rapporto di parentela, di per sè solo, può

essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca. Se tale rapporto si unisce alla coabitazione; se si tratta di madre e figlia e non di lontani parenti; se non risulta alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento, e così via, la convinzione del giudice essersi trattato del mero intento di sottrarre il bene ai creditori non appare suscettibile di censura sotto il profilo dell'illogicità-incongruenza"; sul rilievo del rapporto parentale quale presunzione della consapevolezza cfr. anche Cass. 5.3.2009 n. 5359; Cass. 10.10.2008 n. 25016)

Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie concreta risultano comprovati plurimi elementi indiziari attestanti il profilo soggettivo di consapevolezza in capo al sig. B..

In primo luogo l'atto traslativo era costituito da donazione avente ad oggetto non già il diritto di proprietà tout court ma la nuda proprietà, riservando ai coniugi C.B.-C.D. il diritto di abitazione sui medesimi immobili; inoltre il medesimo era a titolo gratuito (non rilevando i successivi esborsi sostenuti e peraltro, non comprovati, su cui amplius infra)

In secondo luogo, le persone coinvolte nell'atto erano stretti parenti; a riguardo i donanti era coniugi mentre i donatari figli; la stessa parte convenuta deduce, nei propri atti, il legame parentale quale ragione alla base della donazione, unitamente alla finalità soggettiva di agevolare i figli nella realizzazione della prima casa

In terzo luogo, sul piano temporale, la donazione avveniva proprio in data 1.7.2014 ovvero successivamente alla redazione del bilancio 2013 , caratterizzato da anomalie e incongruenze e all'avvio della condotta illecita.

A quest'ultimo proposito, in particolare, a fronte delle reciproche eccezioni e deduzioni, è stata elaborata in corso di giudizio CTU volta ad accertare la veridicità dei bilanci societari relativi all'annualità 2013 e 2014 e la presenza di rettifiche societarie ai bilanci d'esercizio al 31.12.2013 e 31.12.2014 come dedotte da parte attrice nel doc. 5; conseguentemente, è stato individuato quale oggetto di indagine anche la circostanza se, in caso di accertata non veridicità, sulla base del ruolo ricoperto e delle attività svolte, il sig. C.B., in via probabilistica e presuntiva, potesse o meno essere consapevole delle anomalie contabili già in fase di redazione o comunque nel corso dell'annualità 2014; infine in caso di positivo accertamento, oggetto di valutazione era la conoscibilità in capo al dott. C.B. dello stato di dissesto economico della fallita C. s.r.l. già Impresa C. e le errate appostazioni in bilancio individuate.

La relazione della consulente , basata su documentazione di causa e ulteriore acquisita previa istanza nel contraddittorio tra le parti relativa proprio alla condizione economico patrimoniale della C. s.r.l. e puntualmente riportata e allegata alla relazione, risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni.

La CTU ha preliminarmente analizzato, in modo puntuale, il ruolo svolto dal sig. B. nell'ambito della società C. (cfr. relazione pag. 26 e ss.) ; in particolare, ha sottolineato che "il ruolo ricoperto dal Dott. C.B. a partire dal 2010 e fino alla declaratoria di fallimento è stato quello di: - Presidente del Collegio Sindacale con attività di revisione legale dal 26/06/2010 al 03/07/2013; - Sindaco Unico con attività di revisione legale dal 04/07/2013 sino alla dichiarazione di fallimento della società del 23-25/05/2017."; il CTU, in modo analitico, ha elencato tutta l'attività svolta da quest'ultimo (cfr. relazione pag. 30 e ss.).

Nelle proprie conclusioni la CTU ha sottolineato come "A tal riguardo preme rilevare che, in riferimento all'annualità 2014, nel Libro del Collegio sindacale, non risulta allibrata alcuna verifica trimestrale. Gli unici documenti riscontrabili sono: (i) il verbale della verifica trimestrale del 07/02/2014 relativa al quarto trimestre 2013 e (ii) la relazione del Sindaco Unico sul bilancio chiuso al 31/12/2013, datata 12/06/2014. Tale aspetto rappresenta certamente una grave mancanza che, tuttavia, non è dato sapere se imputabile a mera negligenza o a vera e propria volontà"(sic relazione pag. 79 e ss.)

In ordine alla veridicità dei bilanci redatti omissiva del Sindaco Unico risultano meritevole di riproposizione le conclusioni a cui è pervenuta la CTU "Si ricorda che le rettifiche societarie dedotte da Parte Ricorrente nel doc. 5 riguardano: "capitalizzazione di costi tra le immobilizzazioni immateriali";"capitalizzazione di costi tra le immobilizzazioni materiali"; "crediti verso clienti"; "accantonamenti per sanzioni e interessi di mora su imposte non versate". In riferimento alla prima voce (cfr. paragrafo 2.2.1 del presente elaborato), "capitalizzazione di costi tra le immobilizzazioni immateriali", a seguito dell'analisi effettuata, il C.T.U. ritiene che la capitalizzazione delle "Spese di ricerca, sviluppo e pubblicità" operata nell'esercizio 2010 per Euro 25.000,00, acconsentita dal Collegio Sindacale all'epoca in carica, non avrebbe dovuto essere operata e che, di conseguenza, tali costi sarebbero dovuti essere spesi nel conto economico 2010 con l'effetto di non produrre quote di ammortamento nei successivi esercizi. In relazione alla seconda voce (cfr. paragrafo 2.2.2 del presente elaborato), "capitalizzazione di costi tra le immobilizzazioni materiali", considerata la documentazione prodotta - e soprattutto in assenza di un parere tecnico che definisca se gli interventi effettuati possano effettivamente aver incrementato in maniera significativa le capacità produttive o la sicurezza o la vita utile dei due impianti specifici - il C.T.U. ritiene pressoché impossibile riuscire ad identificare con certezza e senza incorrere in errore l'eventuale natura straordinaria delle manutenzioni effettuate. Con riguardo alla terza voce (cfr. paragrafo 2.2.3 del presente elaborato), "crediti verso clienti", il C.T.U. ritiene che un prudente apprezzamento dei crediti, in ossequio alle disposizioni dei principi contabili, avrebbe dovuto far propendere il redattore del bilancio per l'integrale svalutazione al 31 dicembre 2013 dei crediti verso le Società fallite P.C. S.r.l. e S. S.r.l. - pari a complessivi Euro 253.327,20 (rispettivamente pari a Euro 44.417,54 e a Euro 208.909,66) -. Per quanto concerne la quarta voce (cfr. paragrafo 2.2.4 del presente elaborato), "accantonamenti per sanzioni e interessi di mora su imposte non versate", il C.T.U. ritiene che il redattore del bilancio avrebbe dovuto appostare quantomeno un fondo per sanzioni e per interessi sulle imposte non versate di complessivi Euro 58.380,42, per il Bilancio al 31/12/2013 e di complessivi Euro 339.997,19, per il Bilancio al 31/12/2014. Orbene, considerato che le rettifiche operabili al

Patrimonio Netto a seguito di quanto appena esposto (e meglio precisato ai paragrafi da 2.2.1 a 2.2.4 della presente relazione) ammonterebbero complessivamente quantomeno a circa Euro 316.000 al 31/12/2013 (importo composto da: Euro 5.000 per valore residuo da ammortizzare dell'espese di ricerca e sviluppo, Euro 253.000 per svalutazione crediti Società F. nel 2010 ed Euro 58.000 per fondo sanzioni e interessi) e a circa Euro 340.000 al 31/12/2014 (importo composto esclusivamente dal fondo sanzioni e interessi) le soglie di materialità complessiva risulterebbero tutte superate, rivelando quindi la non veridicità e correttezza dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014." (sic relazione pag. 80 e ss.)

In ordine alla conoscibilità delle anomalie di bilancio e dello stato di dissesto, la CTU ha esplicito come " Accertata la non veridicità dei bilanci chiusi al 31/12/2013 e al 31/12/2014 in riferimento alle problematiche riscontrate per le voci "immobilizzazioni immateriali", "crediti verso clienti" e "fondo per sanzioni e interessi su imposte non versate", considerata altresì l'attività svolta dal Dott. C.B. - quale Presidente del Collegio Sindacale con attività di revisione legale per il periodo dal 26/06/2010 al 03/07/2013 nonché di Sindaco Unico con attività di revisione legale per il periodo dal 04/07/2013 sino alla dichiarazione di fallimento della società del 23-25/05/2017 -, il C.T.U. ritiene che, nel corso dell'annualità 2014, il Sindaco non potesse non essere consapevole delle anomalie contabili rilevate nella presente relazione e, di conseguenza, non potesse non essere a conoscenza delle relative errate appostazioni in bilancio in quanto le stesse oltre ad essere di significativa entità, erano relative ad appostazioni già note nei precedenti esercizi in cui, comunque, il Dott. B. era incaricato del controllo contabile. Pertanto, se lo stesso avesse applicato correttamente i principi di revisione avrebbe certamente rilevato le anomalie in argomento. Per quanto concerne l'eventuale conoscibilità dello stato di dissesto nel corso dell'annualità 2014 da parte del Dott. B., il C.T.U. trova difficile esprimersi, non avendo evidenza di alcuna situazione infra-annuale né dei verbali del Sindaco Unico relativi alle verifiche trimestrali dai quali poter evincere l'andamento della Società nel corso di tale annualità. Tale ultimo aspetto, come già rilevato, rappresenta certamente una grave mancanza del Sindaco Unico. Forse, se lo stesso avesse svolto le verifiche trimestrali avrebbe potuto rilevare lo stato di dissesto della Società o forse avendo rilevato lo stato di dissesto della Società il Sindaco non ha redatto e allibrato i verbali relativi alle verifiche trimestrali. Tuttavia, queste risultano soltanto ipotesi in quanto non è dato sapere se il comportamento omissivo del Sindaco Unico sia imputabile a una mera negligenza o ad una vera e propria volontà omissiva."

Le conclusioni della CTU, pertanto, sono nel senso della sicura conoscibilità delle anomalie contabili già a far data dal 2014, ovvero al momento dell'atto di donazione, (rectius, sulla base del contenuto motivazionale della relazione anche, almeno dal 2013) in capo al B., stante, sul piano soggettivo, il particolare ruolo svolto da quest'ultimo nella società nonché, sul piano oggettivo, il carattere e il contenuto delle anomalie stesse come puntualmente esplicitate in relazione e relative ai bilanci 2013/2014 (importi significativi, voci rilevanti, apposizione in bilanci anche precedenti etc.).

La consapevolezza dello stato di dissesto strictu sensu intesa non è stata viceversa confermata in modo univoco dal CTU; tale mancata conferma si basa, tuttavia, sulla considerazione che

difettavano le verifiche trimestrali : tale assenza, lungi dal ridurre o escludere l'elemento soggettivo in capo al convenuto, al contrario aggrava ulteriormente detta posizione in quanto, quale sindaco, il B. era preposto alla verifica e al controllo contabile; in altri termini, proprio l'assenza della documentazione relativa alla verifica trimestrale , in via presuntiva e probabilistica, costituisce ulteriore elemento a supporto la sussistenza dell'elemento soggettivo, almeno sotto il profilo della scientia damni.

In definitiva, in ragione di quanto esposto sussiste la prova della consapevolezza del B., al momento della donazione, di diminuire la garanzia patrimoniale dei propri creditori.

Risultano infondate a riguardo le eccezioni sul punto di parte convenuta

Le finalità come dedotte in comparsa di risposta , ovvero anticipo della delazione ereditaria e necessità di perseguimento dei benefici fiscali (sic comparsa costituzione pag. 9 e 10), risultano irrilevanti in quanto meri scopi soggettivi estranei, sul piano causale, alla fattispecie ex art. 2901 c.c. ; al contrario, secondo la giurisprudenza sopra evidenziata, proprio tali finalità, sul piano indiziario, costituiscono ulteriori elementi presuntivi proprio della sussistenza dell'elemento soggettivo quale scientia damni.

Parimenti infondate e deduzioni contenute in comparsa conclusionale: esse risultano meramente ipotetiche (sic comparsa conclusionale pag. 10 e ss. "quando mai un padre farebbe rischiare finanziariamente i propri figli se fosse consapevole della insolvenza e della sua prospettica responsabilità? ...e d'altro canto o il dott. B. è quel soggetto spregiudicato... " ovvero anche memoria di replica 3 e 4) oltre che errate in diritto, con riferimento alla condizione giuridica del fondo patrimoniale.

Parimenti non condivisibile la lettura di parte convenuta in relazione allo sviluppo argomentativo e alle conclusioni del CTU circa le anomalie di bilancio.

Anzitutto, l'approccio metodologico e i criteri adottati dal consulente per l'esposizione delle somme risultano condivisibili e coerenti, improntate ai principi contabili e caratterizzate da semplicità e chiarezza.

In secondo luogo, la CTU ha comunque accertato un patrimonio netto al 31.12.2013 di Euro 344.162,00 significativamente inferiore rispetto a quello dedotto Euro 660.162,00; in particolare, lo stesso CTU, sul punto, ha precisato come "Considerato che le rettifiche operabili al Patrimonio Netto a seguito di quanto esposto nei paragrafi da 2.2.1 a 2.2.4 della presente relazione ammonterebbero

complessivamente quantomeno a circa Euro 316.000 al 31/12/2013 (importo composto da: Euro 5.000 per valore residuo da ammortizzare delle spese di ricerca e sviluppo, Euro 253.000 per svalutazione crediti Società F. nel 2010 ed Euro 58.000 per fondo sanzioni e interessi) e a circa Euro 340.000 al 31/12/2014(importo composto esclusivamente dal fondo sanzioni e interessi) le soglie di materialità complessiva risulterebbero tutte superate, rivelando quindi la non veridicità e correttezza dei predetti bilanci. " (sic relazione pag. 63)

Parimenti non condivisibile l'argomentazione secondo cui lo stato di dissesto, per il B. sarebbe stato accertabile soltanto nel 2014/2015. A riguardo, il CTU ha puntualmente esplicitato come " Nell'annualità 2014 nel libro del Collegio Sindacale sono presenti unicamente: - il verbale della verifica trimestrale del 07/02/2014 relativa al quarto trimestre 2013; - la relazione del Sindaco Unico sul bilancio chiuso al 31/12/2013, datata 12/06/2014. e in entrambi i documenti non è fatto alcun riferimento circa l'andamento della Società nell'esercizio 2014. (sic relazione pag. 64)

In altri termini, come sopra esposto, la CTU ha evidenziato l'omessa redazione di documentazione fondamentale relativa alla società nel corso dell'annualità 2014; detta omissione risulta sintomatica di condotta, quanto meno, gravemente colposa del sindaco nominato, meritevole di accertamento ne giudizio di responsabilità e rilevante nel presente quale ulteriore elemento indiziario, altamente significativo, circa la presente della scientia damni.

La prova orale oggetto di capitolazione da parte convenuta in memoria ex art. 183 sesto comma n2. C.p.c. è inidonea a supportare le relative eccezioni; i capitoli, oltre che inammissibili in ragione di quanto disposto con ordinanza del 3.6.2020 (generici /valutativi 1-2 e documentali 3-4-5), non confutano in alcun modo il complesso probatorio e indiziario come sopra esposto: al contrario, per numerosi profili, rafforzano la deduzione del legame familiare quale ragione alla base della donazione (cfr cap. 3 e 4) e quindi la presunzione che il B. effettuasse l'operazione consapevole di diminuire il proprio patrimonio.

In ragione di quanto esposto, sussiste anche il requisito soggettivo in capo al B., quale scientia damni

In conclusione, pertanto, è da revocare ai sensi art. 2901 c.c. nei confronti della parte attrice Fallimento C. S.r.l. in liquidazione la donazione disposta dai sig.ri e C.B. e C.M.P.D., in data 1.7.2014 a beneficio dei figli sig.ri S.B., A.B., donatari, con atto a rogito Notaio dott. ssa S.G., rep. (...) racc. (...), trascritto il 9.7.2014, limitatamente a quanto effettivamente donato dal sig. C.B., e avente ad oggetto beni immobili in C. al T. via della S. 61.

La presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c. è oggetto di annotazione nei registri immobiliari a margine dell'atto oggetto di revocatoria.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono quindi addebitati su parte convenuta

I compensi professionali sono liquidati ex D.M. n. 55 del 2014 per cause di valore compreso tra € 8.000.000 e 16.000.000 secondo il valore effettivo di causa, pari al credito dedotto €8.293.878 a riguardo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale," ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore." (in termini da ultimo Cass. 19.11.2018, n.29810)

I compensi sono liquidati in parametro compreso tra il minimo e il medio per le fasi di studio e introduttiva (stante la prossimità del valore allo scaglione precedente), minimo per l'istruttoria (limitata al deposito delle memorie e assorbita dalla CTU) e minimo per la decisionale (prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate) risultando quindi pari a €52.555,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa, oltre a spese di contributo e marca da bollo e spese di trascrizione e annotazione, quantificate complessivamente in €2301,00

Le citate spese sono tuttavia addebitate esclusivamente sul sig. C.B. ; in caso di accoglimento dell'azione revocatoria, in adesione al preferibile orientamento giurisprudenziale, soltanto il soggetto debitore viene gravato dell'obbligo di refusione delle spese giudiziale, pur in presenza di litisconsorzio necessario nel caso dei beneficiari della donazione (Cass. 24.06.2021, n. 18194; Cass. 29.04.2009 n. 10052 Cass. 31.5.2005 n. 11582); a fortiori, la sig.ra D., nel giudizio in esame era priva di legittimazione passiva: tale rilievo, sebbene inidoneo a determinare una compensazione parziale, stante comunque l'accoglimento della domanda principale e in considerazione della medesima difesa in giudizio, è tuttavia sufficiente ad escludere la stessa convenuta D. dalla condanna alle spese, al pari dei figli, donatari sig.ri A.B. e S.B..

Analogamente, le spese della CTU, come liquidate con separato decreto restano addebitate su parte convenuta C.B., ferma restando la solidarietà nei confronti del convenuto C.B.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:

- I) Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, l'eccezione preliminare di parte convenuta e, per l'effetto, dichiara il difetto di legittimazione passiva della sig.ra C.M.P.D. (cf. (...));

- II) Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice Fallimento C. s.r.l. c.f. (...) e per l'effetto

a) dichiara inefficace nei confronti del Fallimento C. s.r.l. l'atto di donazione disposto dai sig.ri C.B. (cf. (...)) C.M.P.D. a beneficio dei figli sig.ri S.B., (c.f. (...)) A.B. (cf. (...)), donatari, a rogito Notaio dott. ssa S.G., in data (...) rep. (...) racc. (...), trascritto il 9.7.2014 con nota di trascrizione reg. gen. (...) reg. part. (...) presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Pavia, servizio di pubblicità immobiliare di V. (P.), limitatamente a quanto effettivamente donato dal sig. C.B., e avente ad oggetto beni immobili in C. al T. via della S. 61 così individuati nell'atto Foglio (...), part. (...), sub. (...), cat. (...), abitazione di tipo civile in corpo autonomo di vani 12, cl. (...), PT1S1, r.c.: € 650,00; - Foglio (...), part. (...), sub. (...), cat. (...), autorimessa di 25 mq, cl. (...), PT, r.c.: 50,35; - Foglio (...), part. (...), sub. (...), (...), autorimessa di 22 mq, cl. (...), PT, r.c.: € 44,31; - Foglio (...), part. (...), sub. (...), (...), autorimessa di 24 mq, cl. (...), PT, r.c.: € 48,34; - Foglio (...), part. (...), sub. (...), (...), magazzino di 84 mq, cl. (...), PT1, r.c.: € 82,43; - Foglio (...), part. (...), sub. (...), (...), vano deposito di 23 mq, cl. U, PT, r.c.: € 22,57. ai quali è comune il portico identificato alla part. (...), sub. (...), bene comune non censibile comune a tutte le unità. Confini in corpo ed a contorno (inclusa l'area a cortile pertinenziale): partt. (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...);

b) ordina ai sensi dell'art. 2655 c.c. al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, ove ritualmente richiesto dalle parti, di effettuare l'annotazione della presente sentenza;

- III) Condanna altresì il convenuto C.B. a rimborsare alla parte attrice Fallimento C. in liquidazione s.l. le spese di lite, che si liquidano in € 2301,00 per spese ed € 52.255,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a. secondo le aliquote di legge.

- IV) Addebita in via definitiva le spese della CTU, già liquidate con separato decreto su parte convenuta C.B., ferma restando la solidarietà di tutte le parti in giudizio nei confronti del consulente.

Conclusione

Così deciso in Pavia il 19 aprile 2022.

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2022.